



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 15 del 28/01/2017

OGGETTO:

**Esequie dei Sigg.ri Tobia Foresta e Bianca Iudicone.
Riconoscimento di evento a rilevante impatto locale.**

IL SINDACO

Premesso che:

- nella giornata del 18 gennaio 2017 una valanga ha colpito l'Hotel Rigopiano di Farindola causando numerose vittime tra cui i tre nostri concittadini, Stefano Feniello, Tobia Foresta e Bianca Iudicone;
- per volontà dei famigliari le esequie dei Sigg. Tobia Foresta e Bianca Iudicone si celebreranno a Città Sant'Angelo il giorno 30 gennaio 2017;
- per la giornata prevista per la cerimonia delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio per la scomparsa dei concittadini ed in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore dei famigliari e dell'intera comunità angolana;

considerato che:

- la particolare eccezionalità e gravità degli eventi occorsi nella giornata del 18 gennaio 2017, il loro notevolissimo risalto mediatico e la circostanza che le esequie dei concittadini Sigg. Foresta e Iudicone si terranno a Città Sant'Angelo, inducono ragionevolmente a ritenere che nella giornata del 30/01/2017, durante la cerimonia funebre e nelle fasi immediatamente precedenti e successive, vi sarà un notevole afflusso di autorità civili e religiose e di comuni cittadini, che parteciperanno alla cerimonia delle esequie per testimoniare la vicinanza dell'intera comunità verso i familiari;
- tale evento avrà certamente un rilevante impatto locale che potrebbe comportare un rischio per la pubblica e privata incolumità, in ragione del prevedibile eccezionale afflusso di veicoli e di persone;

vista la normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile ed in particolare:

1. la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile", aggiornata con il Decreto Legge 14 agosto 2013 n° 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013 n° 119 e con il D.L. 15 maggio 1992 n° 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n° 100;
2. il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;
3. la Legge 9 Novembre 2001 n. 401, che ha convertito con modificazioni il D. L. del 7 Settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
4. gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e s. m. i.;
5. la Legge Regionale Abruzzo n° 72/1993 recante "Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile";
6. la Legge Regionale Abruzzo n° 127/1998 recante "Interventi in materia di Protezione Civile e riconoscimento delle attività dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi";
7. la Legge regionale n° 37/1993 che recepisce i principi di cui alla Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato;
8. la Legge Regionale n°72/1993 recante "Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile";
9. la Legge Regionale n° 58/1989 recante "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile";
10. l'OCDPC n° 436 del 22/01/2017 ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";
11. l'Ordinanza Sindacale n° 02 del 05/01/2017 ad oggetto "Attivazione del Centro Comunale di Protezione Civile per emergenza neve";

richiamato, inoltre, l'articolo 54 del vigente D. Lgs. 267/2000;

preso atto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione prot. DPC/VOL/32320 del 24/06/2016 e di quanto disposto dal Questore di Pescara con Ordinanza di servizio prot. 893 *Cat. A.4.Gab./2016 del 7 luglio 2016*;

dato atto che l'ordinanza sindacale n° 02/2017 è ancora vigente ed il C.O.C. è ancora attivo;

ritenuto non opportuno celebrare la cerimonia delle esequie all'interno della Chiesa di Sant'Agostino sita in Via Salara in ragione del prevedibile notevole afflusso di persone che, oltre a mettere in crisi il già delicatissimo sistema viario di Viale XXII Maggio 1944/Uscita casello autostradale A14, potrebbe comportare anche l'insorgere di rischi per la pubblica e privata incolumità;

ritenuto opportuno stabilire che la cerimonia delle esequie debba tenersi nei locali della palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani" siti in Via Aldo Moro, perché tale struttura – opportunamente allestita – è certamente più capiente della Chiesa di Sant'Agostino e offre maggiori margini di sicurezza sia a tutela della privata e pubblica incolumità, che a tutela della sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, atteso che nelle sue immediate vicinanze vi sono ampie aree destinate alla sosta dei veicoli e marciapiedi ed attraversamenti pedonali che consentono il raggiungimento della struttura in piena sicurezza da parte dei pedoni;

sentiti i famigliari dei Sigg. Tobia Foresta e Bianca Iudicone, i quali hanno espresso per le vie brevi il proprio assenso alla celebrazione delle esequie presso la palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani";

sentito il Parroco Don Nino Di Francesco ed acquisita per le vie brevi la sua autorizzazione a celebrare le esequie nei locali della palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani";

acquisita con nota protocollata al n° 2057 del 27/01/2017 l'autorizzazione all'utilizzo della palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani" da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa Danila De Angelis;

RICONOSCE

la peculiarità, l'eccezionalità e il rilevante impatto locale della cerimonia funebre dei Sigg. Tobia Foresta e Bianca Iudicone, che si celebrerà a partire dalle ore 15:30 del 30 gennaio 2017 in Città Sant'Angelo, presso la palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani" sita in via Aldo Moro e per tale motivo, per le premesse sopra indicate,

ORDINA

1. che per lo svolgimento della solenne cerimonia delle esequie dei Sigg. Tobia Foresta e Bianca Iudicone, sia utilizzata la palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani" sita in via Aldo Moro;
1. che il locale della palestra della Scuola Primaria "F. Fabbiani" sia adeguatamente e decorosamente predisposto per la celebrazione della cerimonia religiosa delle esequie, avendo cura che gli arredi e la superficie pavimentata dei locali siano convenientemente protetti da danneggiamenti. A tal fine il Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Lavori Pubblici e Servizi al Territorio provvederà ad adottare tutti gli opportuni atti, avvalendosi anche della collaborazione operativa del personale dell'Ufficio Manutenzioni;
2. che il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri ed il Comandante della Polizia Locale provvedano al coordinamento operativo dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile durante tutto il periodo della cerimonia, con la facoltà di avvalersi del personale messo a disposizione dalle associazioni di volontari di protezione civile per:
 - a. lo svolgimento dei compiti specificatamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;
 - b. lo svolgimento delle eventuali funzioni di supporto al personale della Polizia Locale per la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico *ex art. 11, comma 1, lett. C, del vigente D. Lgs. 285/1992*;
 - c. lo svolgimento degli eventuali servizi di scorta per la sicurezza della circolazione *ex art. 11, comma 1, lett. D, del vigente D. Lgs. 285/1992*

in conformità con quanto indicato nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione prot. DPC/VOL/32320 del 24/06/2016, recante *"Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato e di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale"*;

2. che, qualora necessario, sia predisposta opportuna pianificazione di emergenza, che non potrà essere in contrasto con quella comunale e non interferirà con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi;
3. che, in relazione alle rispettive competenze ed all'effettiva necessità, previa comunicazione ed autorizzazione da parte del competente Servizio Amministrativo LLPP e Protezione Civile della Regione Abruzzo – Ufficio Volontariato e Comunicazione, siano impiegati i seguenti Gruppi di Volontari di Protezione Civile:

- a. **Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi - Gruppo di Città S. Angelo – referente Sig. Luigi Di Pompeo cell. 328 071 4036** – con compiti specificatamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012; funzioni di supporto al personale della Polizia Locale per la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico *ex art.* 11, comma 1, lett. C, del vigente D. Lgs. 285/1992; funzioni di supporto al personale della Polizia Locale per gli eventuali servizi di scorta per la sicurezza della circolazione *ex art.* 11, comma 1, lett. D, del vigente D. Lgs. 285/1992;
- b. **Croce Angolana ONLUS – referente Sig. Luigi Chiarelli cell. 339 328 0557** – con compiti specificatamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, con particolare riferimento alle attività in materia di soccorso e assistenza sanitaria;
- c. **Modavi Protezione Civile – Città Sant' Angelo – referente Sig. Michele Di Basilico cell. 338 111 8773** – con compiti specificatamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012; funzioni di supporto al personale della Polizia Locale per la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico *ex art.* 11, comma 1, lett. C, del vigente D. Lgs. 285/1992; funzioni di supporto al personale della Polizia Locale per gli eventuali servizi di scorta per la sicurezza della circolazione *ex art.* 11, comma 1, lett. D, del vigente D. Lgs. 285/1992;

DISPONE

la trasmissione di questa ordinanza:

1. Alla Prefettura UTG di Pescara;
2. Alla Questura di Pescara;
3. Al Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
4. Al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
5. Al Servizio Amministrativo LLPP e Protezione Civile della Regione Abruzzo – Ufficio Volontariato e Comunicazione;
6. Al Centro Funzionale d' Abruzzo della Protezione Civile;
7. Alla Provincia di Pescara - Servizio Protezione Civile;
8. All' Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi;
9. Alla Croce Angolana ONLUS;
10. Al Modavi Protezione Civile – Città Sant' Angelo

e la sua diffusione mediante affissione all'Albo del Comune di Città Sant' Angelo e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dedicato alla trasparenza amministrativa.

Dal Municipio, 28 gennaio 2017.

Il Sindaco
Gabriele Florindi

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.